Considerando che l'importazione di tali prodotti nella Repubblica francese in provenienza dai paesi terzi è vietata, mentre gli altri Stati membri non applicano lo stesso regime;

Considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Repubblica francese, sono state presentate domande per l'importazione di tali prodotti immessi in libera pratica in altri Stati membri;

Considerando che l'importazione di detti prodotti nella Repubblica francese per il tramite di altri Stati membri rischia di provocare deviazioni di traffico che impedirebbero l'esecuzione delle misure di politica commerciale prese dalla Repubblica francese nei confronti dei paesi terzi;

Considerando tuttavia che, prima di adottare una decisione definitiva, è necessario che la Commissione raccolga elementi di valutazione supplementari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata, a titolo di misura di salvaguardia cautelativa, a sospendere il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti seguenti originari dei paesi terzi, immessi in libera pratica negli altri Stati membri e riesportati a destinazione della Repubblica francese:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
06.03 A e B	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'entrata in vigore di una decisione definitiva della Commissione in materia.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1965

relativa al ricorso della Repubblica federale di Germania all'articolo 115, primo comma, del Trattato, per escludere dal trattamento comunitario gli ossidi di antimonio della voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune originari di paesi terzi e immessi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/33/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli articoli 155 e 115, primo comma,

Vista la decisione della Commissione del 29 aprile 1965 [1] che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario gli ossidi di antimonio della voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune originari dei paesi seguenti: Bulgaria, Repubblica popolare cinese, Ungheria, Polonia, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica, immessi in libera pratica negli altri Stati membri e riesportati a destinazione della Repubblica federale di Germania,

Vista la domanda di proroga presentata dalla Repubblica federale di Germania alla Commis-

[1] GU n. 83 del 13. 5. 1965, pag. 1419/65.

sione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee datato 8 dicembre 1965,

Considerando che nella Repubblica federale di Germania l'importazione di ossidi di antimonio originari dei paesi menzionati è soggetta a restrizioni quantitative nel quadro di un contingente globale concesso a tali paesi, mentre non tutti gli Stati membri applicano lo stesso regime;

Considerando che l'importazione nella Repubblica federale di Germania di ossidi di antimonio per il tramite di altri Stati membri costituirebbe una deviazione di traffico che impedirebbe l'esecuzione delle misure di politica commerciale prese dalla Repubblica federale di Germania nei confronti dei paesi terzi in conformità del Trattato;

Considerando che occorre prorogare la validità della misura di salvaguardia autorizzata con decisione del 29 aprile 1965, ma che, prima di adottare una decisione definitiva, è necessario che la Commissione raccolga elementi di valutazione supplementari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione della Commissione del 29 aprile 1965, che autorizza la Repubblica federale di Germania a non accordare il trattamento comunitario agli ossidi di antimonio della voce ex 28.28 M della tariffa doganale comune, originari dei paesi seguenti: Bulgaria, Repubblica popolare cinese, Ungheria, Polonia, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica, immessi in libera pratica negli altri Stati membri e riesportati a destinazione della Repubblica federale di Germania, è prorogata a titolo di misura di salvaguardia cautelativa.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'entrata in vigore di una decisione definitiva della Commissione in materia.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN